

oro, in fondo rustico con altari di chiaro marmo di settantaquattro  
piedi in lunghezza di Nubera, ex fundo bone, contra ad Mont  
te, dell'istensione che si trova a corpo, confinante con  
le strade che conduca a S. Maria con terre de fratelli Dottor  
Giovanni e Nicolo' e Stagno e con terre di Giovanni e  
S. Lucia.

In durata della presente locazione sara' di anni quattro  
di ferro che cominciaranno a decorrere da oggi e termini  
veramente ad agosto millemovecentosette, e per l'ista  
glio annuo di lire centoquarantotto e cent. duecento (pari  
a once quarantotto e tari quindici) che i conduttori possan  
no e si obbligano pagare e corrispondere in moneta  
di corso legale nel Regno, al locante, nel dì ten di marzo,  
qui in Nubera, in due solazioni, una di lire cinquanta  
due nel mese di luglio d'ogni anno prima d'incirca  
il prodotto de cereali, fave o altro del fondo l'altre di  
lire cinquanta e cent. duecento nel primo Novembre  
d'ogni anno prima di portar fuori il prodotto degli  
ultri, dovendosi cominciare a far il pagamento della  
prima annualita' dell'istaglio undotto nel mese di lu  
glio e a primo Novembre millemovecentoquattro e con di re  
quinta d'anno in anno sino alla fine della presente loca  
zione, avendo con conduttori in mora legale per la ra  
dusa d'ogni termine senza bisogno d'intoppo, e in  
espensamente rinunciando.

La presente locazione sara' molto regolata due re  
quenti parti:  
1. I conduttori dovranno trasportare a loro spese il prodot  
to della terra in frumento, fave o altro nel maggior numero  
del locante, qui in Nubera, dove sara' tenuto uno a  
dritto il mese di agosto scorso al quale scada che i conduttori  
avessero pagato la prima rata dell'istaglio, che viene in  
darsi nel mese di luglio, il locante sara' tenuto di rendere il  
detto prodotto al prezzo della giornata corrente nella piazza di  
Nubera e impattare il rimanente presso i conti del suo avere.  
Con anche le spese del fuori dovranno essere trasportate  
e solite nel traffico del locante, in Nubera, a cura  
e spesa degli stessi conduttori.  
2. I conduttori non possono ordinare e stendere  
avere periti o non periti dalla legge.  
3. Il locante dovrà impattare ogni anno ai condut  
tori la somma necessaria, che sara' di oro realita'  
ta nel tempo del raccolto di lire d'oro tremila  
per ogni cubito di frumento, cioè di lire duecentoquattro e  
centoventi per ogni cubito di fave, lire ottanta e cinque.  
4. Il locante inoltre e' obbligato a riparare il muro  
suscitato alle strade e a fare togliere l'acqua che  
scorre dal detto fondo da quella dei Sign. D'istagno,  
ove la legge a ciò l'autorizza.  
5. I conduttori si riservano ora gli altri articoli.